

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽¹⁾ protegge tutte le acque, comprese le acque costiere, e prevede l'obiettivo di ottenere o mantenere una buona qualità («buono stato») al più tardi entro il 2015. La direttiva riguarda tutte le fonti che possano avere un impatto, e tra queste lo smaltimento dei rifiuti, e contempla anche un divieto di ulteriore deterioramento, nel senso che, di norma, non è ammesso un deterioramento dello stato delle acque al di sotto dei livelli attuali. Tuttavia, dalle informazioni fornite dall'Onorevole parlamentare non si evincono particolari motivi per denunciare l'applicazione delle summenzionate direttive nel caso specifico. Pertanto, alla luce di quanto sopra, allo stato attuale non può ravvisarsi alcuna violazione delle suddette direttive. Qualora tuttavia l'Onorevole parlamentare fornisse alla Commissione informazioni dettagliate che le consentano di valutare le suddette questioni in relazione alle richiamate direttive, la Commissione potrebbe aprire un'indagine su questo caso.

Per quanto riguarda un eventuale cofinanziamento nell'ambito dei fondi strutturali, occorrerebbero ulteriori precisazioni sulla natura delle soluzioni alternative previste allo scopo di verificarne l'ammissibilità al programma operativo della regione. Occorre rammentare che spetta allo Stato membro assumersi la responsabilità generale di controllare e garantire l'efficace utilizzo degli interventi dei fondi strutturali.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽⁵⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1999.

⁽⁷⁾ GU L 54 del 25.2.1978.

⁽⁸⁾ GU L 378 del 31.12.1982.

⁽⁹⁾ GU L 32 del 3.2.1983.

⁽¹⁰⁾ GU L 377 del 31.12.1991.

⁽¹¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000.

(2004/C 51 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1253/03
di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) al Consiglio

(3 aprile 2003)

Oggetto: Crisi del settore turistico europeo

Alla fine del 2002, la possibilità che scoppiasse un conflitto armato in Iraq ha bloccato completamente le prenotazioni per l'estate 2003 e, con esse, la lieve ripresa del settore turistico registrata alla metà del 2002. Con l'inizio della guerra in Iraq, la situazione è andata ulteriormente peggiorando.

In tale contesto di incertezza, il settore turistico europeo può essere notevolmente danneggiato, il che comporterà ulteriori ripercussioni negative sull'economia dell'UE.

A fronte di questa situazione, il Consiglio ha intrapreso delle azioni volte a porre rimedio a questa crisi? In caso affermativo, quali sono tali azioni? In caso negativo, e considerando il principio di sussidiarietà, il Consiglio ritiene che sarebbe opportuno avviare una politica comune del turismo e promuovere in tal modo, a livello comunitario, metodi di coordinamento e strutturazione di un settore che ha degli impatti a livello europeo?

Risposta

(29 settembre 2003)

Si richiama l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sulla risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo europeo, che invita la Commissione a «presentare ogni anno al Comitato consultivo nel settore del turismo una nota scritta e periodicamente aggiornata in cui sono illustrate le varie misure previste dalla Commissione che possono incidere sul settore del turismo» e coinvolge detto Comitato nel monitoraggio delle misure proposte nella comunicazione della Commissione intitolata: «Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo». Si richiama inoltre l'attenzione sulle conclusioni della sessione del 19 maggio 2003.

Il Consiglio europeo di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003) ha del resto sottolineato l'importanza del settore del turismo nelle sue conclusioni dedicate alle misure necessarie per accrescere la competitività delle imprese e promuovere lo spirito imprenditoriale. Il Consiglio europeo ha ricordato, in tale contesto, la necessità a livello dell'UE e a livello nazionale di proseguire gli sforzi per migliorare in tutti i settori, compreso il turismo, il contesto generale delle imprese (creazione e crescita delle piccole e medie imprese, riduzione degli oneri amministrativi e normativi. ecc.).

Per quanto riguarda le iniziative per rimediare a tale crisi e ripristinare la fiducia in questo settore, il Consiglio rammenta all'Onorevole parlamentare che spetta alla Commissione proporre qualsiasi misura ritenuta necessaria.

(2004/C 51 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1263/03
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio

(3 aprile 2003)

Oggetto: Applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il risarcimento dei danni causati dal naufragio della «Prestige» in Galizia e nelle altre zone colpite dalla catastrofe

Gli esperti hanno stimato che il risarcimento dei danni di ogni sorta causati dalla catastrofe della «Prestige» potrebbe aggirarsi intorno ai 5 miliardi di euro. Tale cifra corrisponde al risarcimento richiesto dagli Stati Uniti — 5 miliardi di dollari — alla compagnia «Exxon Mobil», proprietaria della «Exxon Valdez», responsabile della catastrofe in Alaska nel 1989. Il regolamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le catastrofi, principalmente naturali, stabilisce che tale fondo può essere applicato quando i danni superano i 3 miliardi di euro. Senza tenere conto di questa realtà, il Consiglio europeo di Copenaghen ha applicato il Fondo per soli 5 milioni di euro.

Il Consiglio ha analizzato l'applicazione del Fondo di solidarietà in Galizia e nelle altre zone colpite dalla catastrofe alla luce del volume reale dei danni provocati, tenendo conto delle cifre stimate, che superano i 3 miliardi di euro? Ha ricevuto in tal senso una proposta da parte della Commissione?

Risposta

(29 settembre 2003)

Il Consiglio ha adottato, in data 11 novembre 2002, il regolamento (CE) n. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Tale strumento riguarda le regioni colpite da calamità gravi, apportando loro un aiuto finanziario per contribuire a ripristinare rapidamente condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate. Il sostegno dovrebbe principalmente essere mobilitato in caso di calamità naturali.

L'articolo 4 del regolamento fissa la procedura per chiedere l'intervento del Fondo. Tale procedura è attuata esclusivamente dalla Commissione europea in consultazione con l'autorità di bilancio. Il Consiglio non è pertanto implicato nella procedura di concessione della sovvenzione allo Stato membro richiedente. La decisione definitiva spetta di conseguenza esclusivamente alla Commissione. In tale contesto, il Consiglio fa riferimento alla comunicazione della Commissione «Relazione al Consiglio europeo sulle misure da prendere per far fronte alle conseguenze della catastrofe della Prestige», trasmessa al Consiglio il 10.03.03, conformemente alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen.